



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

“Procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle imprese funebri in Emilia-Romagna”

a cura di Milvia Folegani

16 ottobre 2019

Formez**PA**

Provvedimenti regionali di riferimento

Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19. Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Testo coordinato con modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2005 n. 14 e L.R. 12 febbraio 2010 n. 4.

DGR 156/2005 e DGR 163/2006.

✓ **Che cosa si intende per attività funebre? (LR 19/2004, art. 13 co. 1 e 4, lett. c).**

Si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

È prevista esclusivamente l'attività disgiunta limitatamente al trasporto funebre.

✓ **Che cosa comprende l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre?**

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, di cui all'art. 13, co. 3, della LR 19/2004, è **comprensiva** delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune, previste dalla normativa vigente in materia:

1. di commercio;
2. di agenzia di affari;
3. per lo svolgimento del trasporto funebre.

Procedure per l'autorizzazione delle imprese funebri.

LR 19/2004, modificata dalla LR 12 febbraio 2010 n. 4, che sostituisce all'autorizzazione antecedente l'avvio dell'attività, la Dichiarazione di Inizio Attività, oggi Segnalazione Certificata Inizio Attività con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 19, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il modificato art. 13 della LR 19/2004 prevede:

- al co. 2, che «Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre **devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata**, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l'impresa. **La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.**»
- al co. 4 lett. c) che le «imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune **la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.**

Procedure per l'autorizzazione delle sedi secondarie in Comuni della regione da parte di un'impresa funebre già autorizzata da un Comune della Regione Emilia-Romagna.

APERTURA SEDI SECONDARIE

- L'apertura della sede/sedi secondarie in un altro Comune o nel medesimo Comune da parte di un'impresa funebre già autorizzata, **non comporta una nuova autorizzazione per l'esercizio funebre**. In altre parole, i requisiti per l'esercizio funebre non vengono rivalutati in caso di apertura di sedi secondarie.
- Allo stato l'apertura della sede/sedi secondarie (sedi nelle quali vengono esercitate tutte le attività) **non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre**: le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa.
- I Comuni hanno evidenziato difficoltà nella loro attività di vigilanza a fronte del proliferare di sedi secondarie dirette a canalizzare l'assegnazione dei funerali.

Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre

- **Sede trattazione affari.** Le imprese funebri devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa, anche coincidente con la sede legale stessa. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri (paragrafo 2.1 DGR 156/2005).
- **Requisiti di personale.** Ogni impresa funebre deve disporre di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre deve essere in possesso dei previsti requisiti formativi (paragrafi 2.1 e 5.1 DGR 156/2005).
- **Requisiti di personale.** Ogni impresa funebre deve disporre di almeno 4 operatori funebri in possesso dei previsti requisiti formativi. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta, in modo da assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di regolarità e sicurezza del lavoro (paragrafi 2.6 e 5.1 DGR 156/2005).

Ugualmente idoneo ad integrare i requisiti di personale per raggiungere il contingente minimo di personale, è lo strumento:

- dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 del codice civile;
- la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 codice civile e segg.;
- La società consortile, ai sensi degli articolo 2615-ter del codice civile;
- La società consortile deve essere costituita esclusivamente da imprese funebri, autorizzate od autorizzande, per permettere un controllo complessivo dei Comuni sullo svolgimento dell'attività e sul costante possesso dei requisiti alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale. In questo caso sono le singole imprese che hanno costituito la società ad entrare in possesso dell'autorizzazione comunale;
- Il consorzio con attività esterna è autorizzato dal Comune come consorzio tout court;

Tali forme di integrazione del personale, da dichiararsi in SCIA, e sottoposte al controllo dei Comuni hanno determinato numerose difficoltà applicative, anche in ragione della mancata determinazione di requisiti incrementali di personale.

Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre

Requisiti autofunebre e autorimessa.

Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno un'auto funebre conforme ai previsti requisiti e di almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente.

La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. L'Azienda USL, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca dello stesso qualora emerga, dall'attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi.

I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa, si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre (segue)

- Contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni.

Il Comune, in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni, per assicurare la continuità del servizio di onoranze funebri verso la propria collettività, può valutare positivamente la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre ad imprese che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità, come accordi o altre forme contrattuali intrattenuti con imprese funebri già in esercizio. Tale facoltà risulta ammissibile esclusivamente qualora sia necessario garantire la continuità del servizio e tenendo conto che un'autorizzazione ottenuta in questo modo non abilita il soggetto ad operare indistintamente in ulteriori ambiti del territorio regionale. In compresenza di più imprese nel medesimo contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni, qualora la continuità del servizio funebre sia già assicurata da una o più imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, non è ammissibile l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti che dichiarano requisiti sul personale attraverso i sopra ricordati accordi o altre forme contrattuali.

Vigilanza dei Comuni in materia.

La LR n. 19/2004, all'art. 6 co. 3, prevede che il Comune eserciti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge.

Al Comune, cui è presentata la SCIA, è assegnato il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre e il mantenimento, da parte delle imprese funebri, sia del contingente minimo di operatori funebri e di mezzi, sia che la dotazione di operatori funebri e di mezzi sia adeguata quantitativamente e qualitativamente allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese, in modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre sia sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni di volta in volta eseguite, che per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro corrisponde al numero di quattro operatori.

Allo scopo il Comune può procedere, secondo il proprio impianto regolamentare, al controllo periodico e a campione della sussistenza dei requisiti posseduti dalle imprese funebri in modo da verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo.